

NOTA INFORMATIVA PER LA PROCEDURA DI STAGE

Procedura per la gestione degli stage e della Formazione Scuola-Lavoro

Scopo

La presente procedura definisce in dettaglio le modalità di gestione degli stage aziendali e della Formazione Scuola-Lavoro, denominazione assunta dai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento a partire dall'a.s. 2025/26.

Campo di applicazione

La presente procedura operativa viene applicata ogni qual volta un alunno è coinvolto in un progetto formativo che prevede periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro in strutture ospitanti esterne alla scuola.

Riferimenti normativi

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496>

Fasi operative:

1. Tutela assicurativa

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

L'INAIL stabilisce che "Gli studenti che svolgono attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro o esperienze tecnico-scientifiche sono assicurati presso l'INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 30.06.1965 n. 1124. Sono inoltre assicurati gli studenti che svolgono attività di tirocinio curriculare (art. 2 DPR 156/99) e, per effetto della Legge 107 del 13.07.2015, gli studenti che svolgono attività nell'ambito dei progetti di Alternanza Scuola –Lavoro/PCTO.

Durante le attività in azienda, perciò, gli studenti sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali. Resta escluso dalla tutela INAIL, il tragitto tra l'abitazione dello studente e la sede della scuola o della azienda ospitante, mentre sono assicurati unicamente gli infortuni in itinere (durante il tragitto) tra la sede della scuola e la sede dell'azienda ospitante e viceversa. In tutte le altre circostanze gli studenti non sono assicurati dall'Ente (circolare INAIL 23.04.2003 n. 28) e la tutela assicurativa INAIL, perciò, non copre eventuali infortuni. Per gli studenti in PCTO la scuola statale non deve pagare un premio assicurativo specifico nominativo per ogni studente in quanto la gestione di eventuali sinistri è compresa nel sistema di "gestione per conto dello Stato", ma l'istituto scolastico deve comunicare all'INAIL l'avvio del progetto formativo con l'indicazione dei singoli studenti coinvolti.

2. Formazione referente FSL e tutor interni

Le figure incaricate di attivare e tenere i rapporti con il mondo del lavoro (referente FSL, tutor interni) devono avere una formazione e delle competenze adeguate in materia di sicurezza, in modo da poter garantire la selezione di aziende affidabili dal punto di vista della salute e della sicurezza.

3. Condizioni per la partecipazione degli allievi in stage

a) Numero di tirocinanti

I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante alla volta;
- aziende con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.

b) Rapporto studenti/tutor struttura ospitante

È stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

Spetta al tutor interno, in collaborazione con il referente aziendale o il tutor esterno, effettuare una verifica del rispetto delle suddette condizioni.

4. Garanzia di tutela dell'allievo

La scuola è chiamata a garantire, nei confronti degli allievi in stage, una condizione di completa tutela, assicurandosi che non siano adibiti a compiti ed attività pericolosi quali la maggior parte di quelli contenuti nell'elenco delle lavorazioni vietate di cui all'all. 1 della l. 977/67.

Spetta al tutor interno in collaborazione con il referente aziendale o il tutor esterno effettuare una verifica del rispetto della suddetta condizione sulla base dei compiti previsti dalla struttura ospitante, per la quale potrà avvalersi della collaborazione e del supporto del RSPP.

5. Idoneità dell'azienda dal punto di vista della sicurezza

Per la valutazione dell'azienda, dal punto di vista della sicurezza, è stata predisposto il documento "*Valutazione dei rischi*" che consiste in una lista di controllo che dovrà essere compilata dall'azienda e restituita alla figura incaricata a tenere i rapporti con la stessa (tutor interno o referente FSL).

In aggiunta si fa presente che il Decreto Legge del 04/05/2023 n. 48 ha modificato l'art.1 della legge 145/2018 (comma 784 quater), *precisando che le imprese che ospitano studenti in stage devono integrare il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti. Pertanto tale integrazione al documento di valutazione dei rischi deve essere inviata all'istituzione scolastica e allegata alla Convenzione.*

La mancata predisposizione dei suddetti documenti, o la compilazione incompleta, rende impossibile procedere alla stipulazione della convenzione.

E' la stessa figura del tutor interno o del referente FSL che dovrà procedere alla valutazione della documentazione e alla formulazione di un giudizio, anche implicito, di idoneità o inidoneità dell'azienda ad ospitare l'allievo o gli allievi. Per arrivare a questa conclusione ci si potrà avvalere anche di sopralluoghi, di contatti e/o incontri preliminari tra i tutor e della collaborazione del RSPP dell'Istituto.

Documento per la valutazione dei rischi connessi all'organizzazione della FSL

(Guida per la compilazione)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO

DATI RIFERITI ALL'AZIENDA		
Nome		
Indirizzo		
Legale rappresentante		
RSPP		
Azienda Tel.		
Azienda e-mail		
Settore di attività		
N. lavoratori		
Tutor aziendale e ruolo professionale		
DATI RIFERITI ALL'ATTIVITÀ DELL'ALLIEVO		
Orario:	Luogo di svolgimento:	
Mansione:		
La mansione prevede l'utilizzo di macchine (anche pc) e attrezzature, sostanze? (specificare):		
E' previsto addestramento per lo svolgimento della mansione (SI/NO)?		
DATI RIFERITI ALLA SICUREZZA	SI	NO
E' consentita una visita preliminare in azienda da parte del tutor scolastico? **	X	
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione specifica per svolgere questo ruolo? (Requisiti minimi: Possedere almeno tre anni di anzianità di servizio e/o svolgere un'attività lavorativa coerente con quella svolta dall'allievo) **	X	
Il tutor aziendale ha ricevuto una formazione in materia di sicurezza sul lavoro? **	X	
Il DVR dell'azienda ha preso in considerazione eventuali rischi a carico di allievi in attività di FSL? (Data ultimo aggiornamento) **	X	
E' prevista la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata all'allievo?		
Vengono forniti i DPI, se previsti, per mansione assegnata all'allievo?		

**** I campi contrassegnati devono necessariamente avere risposta affermativa**

Considerazioni riguardanti la compilazione del documento Valutazione dei rischi

-
- A. *Un atteggiamento di disponibilità dell'azienda a confrontarsi anche sugli aspetti relativi alla sicurezza e a garantire il rispetto degli obblighi per quanto concerne la tutela degli allievi, un'attenzione alla formazione al proprio interno e a considerare la questione della salute e sicurezza come parte integrante della formazione professionale sono indicatori di aziende idonee a ospitare allievi.*
- B. Tutte le aziende ospitanti per poter essere idonee devono avere nominato il RSPP ed avere redatto il DVR con la specifica analisi dei rischi per i ragazzi in FSL.
Lo studente impegnato nella FSL è assimilato in tutto e per tutto ad un lavoratore pertanto tutti gli adempimenti relativi al DVR devono essere fatti dall'azienda che lo ospita, in relazione alla effettiva mansione/attività che lo studente va a svolgere nell'azienda stessa. Compito della scuola è verificare che tale adempimento sia stato effettuato. La valutazione dei rischi, compresa quella relativa ai tirocinanti, non può quindi essere effettuata dall'Istituto scolastico con un modello fac-simile, ma dev'essere fatta dall'Azienda ospitante, anche mediante le procedure standardizzate.
- C. I lavoratori autonomi senza dipendenti, le imprese familiari e le associazioni di volontariato non sono pienamente sottoposti a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008, pertanto necessitano di un confronto e di un'attenta valutazione della documentazione da richiedere. In questi casi infatti, lo studente in FSL non può essere considerato a sua volta un lavoratore autonomo e diventa, di fatto, equiparato ad un dipendente pertanto questi soggetti si trasformano, con tutte le relative conseguenze, in un'azienda con "dipendenti", per la quale ricorrono tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per le altre tipologie di aziende.
In particolare i suddetti soggetti che, in base al d.lgs. 81/08, non hanno l'obbligo della valutazione dei rischi, se ospiteranno degli allievi in stage, dovranno procedere alla nomina del RSPP ed alla valutazione dei rischi, compresi quelli a cui è soggetto l'allievo nella FSL.
- D. *Lo studente può utilizzare le attrezzature di lavoro se ha ricevuto la necessaria formazione e addestramento relativo alle suddette, altrimenti deve solamente osservare, essendo garantita, comunque, la sicurezza anche durante l'attività di osservazione. Si rammenta che è fondamentale, prima e durante l'utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose (che devono essere conformi alla normativa vigente), la presenza del tutor aziendale. Sarà pertanto compito della azienda ospitante eseguire la valutazione dei rischi derivante dall'utilizzo delle macchine, dei rischi residui e dell'idoneità dei DPI che verranno forniti allo studente, oltre a predisporre adeguati percorsi di addestramento sotto la vigilanza del preposto o tutor Aziendale. E' opportuno, al momento del sopralluogo da parte del tutor scolastico nell'azienda ospitante prima della stipula della convenzione, valutare specificamente con il tutor aziendale su quali attrezzature/macchine lo studente potrà lavorare.*

6. Formazione degli alunni

L'Istituto scolastico garantisce agli studenti che frequentano i laboratori, equiparati ai lavoratori, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dal d.lgs 81/2008 e dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

In particolare la Scuola garantisce agli studenti della classe seconda frequentanti l'Istituto Professionale – Settore commerciale – e per tutti gli altri alunni delle classi terze la formazione generale (4 ore) e quella specifico per rischio basso (4 ore). Agli studenti delle classi terze del settore professionale/corso SSAS e del settore tecnico /corso CAT viene garantita la formazione specifica per rischio medio (8 ore). Alla fine del percorso lo studente consegue un attestato di formazione, conservato agli atti della scuola

L'organizzazione dei corsi è curata dall'Istituto scolastico, in collaborazione con l'RSPP.

La scuola mette a disposizione, su richiesta delle strutture ospitanti, gli attestati di formazione, completi degli argomenti trattati.

Il controllo degli attestati è essere esteso agli studenti trasferiti da altri istituti; a tal fine il coordinatore di classe segnala tempestivamente eventuali nuovi ingressi per le necessarie verifiche e la predisposizione di eventuali integrazioni alla formazione.

Nel documento realizzato dall'INAIL il 15 maggio 2019 dal titolo *“Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO – ex Alternanza Scuola-Lavoro)”* si precisa: *“Gli Istituti Scolastici possono somministrare la formazione specifica relativamente ai corsi e programmi scolastici svolti da essi per gli studenti negli specifici piani formativi, ma l'addestramento e l'integrazione della formazione con puntuali riferimenti ai rischi presenti esclusivamente nelle aziende ospitanti devono essere svolti obbligatoriamente da queste ultime (in relazione alla specifica valutazione dei rischi effettivamente presenti nell'ambiente di lavoro). Anche il MANUALE INAIL SICUREZZA SCUOLE “GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA”², edizione 2013, al capitolo 15 pag. 229 “Gestione degli stage e dell'alternanza scuola-lavoro”, riporta tra i compiti dell'azienda ospitante “l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola assicurando quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08”*

Pertanto rimangono in carico alla struttura ospitante l'addestramento, la verifica della formazione specifica già acquisita dall'allievo e l'integrazione della medesima in relazione al settore di appartenenza dell'azienda, alla mansione effettivamente svolta dall'allievo, alla specifica valutazione dei rischi effettivamente presenti nell'ambiente di lavoro ed alle relative misure di prevenzione e protezione adottate (comprese le procedure aziendali, le istruzioni operative ecc.).

Inoltre, il sopracitato documento chiarisce che: *“Per quanto riguarda la formazione, come nel caso dei lavoratori in generale, anche per gli studenti in PCTO valgono le indicazioni dell'Accordo Stato Regioni n. 153/CSR del 25.07.12 e precisate nell'Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 07/07/2016, per cui se la mansione è amministrativa la formazione sarà effettuata in base all'attività effettivamente svolta, e non alla classificazione del rischio aziendale e pertanto, anche se la valutazione del rischio associato all'azienda è “alto rischio”, ma la mansione è di tipo amministrativo, il rischio associato in questo caso, sarà di tipo “basso rischio” (8 ore di formazione: 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica).*

7. Redazione del Progetto formativo personalizzato

Spettano al tutor interno, in collaborazione con il tutor esterno, la predisposizione e la verifica del percorso formativo personalizzato anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

In particolare il progetto formativo dovrà contenere indicazioni precise riguardanti:

- a) l'attività che lo studente è chiamato a svolgere inserendo, nel caso di loro utilizzo, macchine, impianti, attrezzature, sostanze pericolose;
- b) la durata complessiva di tale attività
- c) l'indicazione se la sorveglianza sanitaria dell'allievo è prevista o meno dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito (tale indicazione è desumibile dalla scheda di valutazione rischi). Nel caso essa fosse necessaria sarà la struttura ospitante a farsene carico. A tal proposito si precisa che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria solo se la mansione svolta dallo studente comporta significativi rischi per la salute e sicurezza, che devono essere specificamente valutati anche in considerazione del limitato numero di ore trascorso nell'azienda e della relativa bassa esposizione.
- d) l'indicazione se servano o meno i DPI per la mansione che l'allievo deve svolgere (indicazione desumibile dalla scheda di valutazione rischi). Nel caso fossero necessari sarà la struttura ospitante a farsene carico.

8. Predisposizione della convenzione

Spetta al tutor interno in collaborazione con il tutor esterno predisporre la convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi. Nella convenzione sono esplicitati gli impegni delle parti.

Per quanto riguarda quelli relativi alla sicurezza, l'azienda dovrà garantire:

-
- a) l'ottemperanza agli obblighi di legge;
 - b) la valutazione dei rischi specificatamente riferita all'esperienza di stage;
 - c) l'informazione dell'allievo sui rischi generali dell'azienda e specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
 - d) l'integrazione della formazione già erogata dalla scuola, assicurando quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. 81/2008;
 - e) la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall'allievo lo preveda;
 - f) la sorveglianza sanitaria dell'allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito;
 - g) la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza;
 - h) la disponibilità ad ospitare un sopralluogo preliminare in presenza del tutor dell'istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del RSPP aziendale;
 - i) le modalità di collaborazione tra i due tutor.

9. Comunicazioni all'INAIL e all'ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro)

Prima dell'inizio del periodo di tirocinio nelle strutture ospitanti la Segreteria Didattica invierà l'elenco degli studenti partecipanti, con le relative destinazioni, agli enti competenti. Il procedimento dovrà concludersi prima dell'inizio del periodo di tirocinio nelle strutture ospitanti.

10. Impegni dell'allievo

Gli impegni dell'allievo in stage, ai fini della sicurezza, sono quelli di:

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni previsti a tale scopo;
- Seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20 (tra i quali anche la segnalazione rischi e pericoli).

11. Monitoraggio del percorso

Il tutor interno ha il compito di monitorare il percorso al fine di valutare l'esperienza dello studente lavoratore anche per ciò che riguarda lo svolgimento in sicurezza del periodo di alternanza-

Destinatari e modalità di trasmissione

La presente procedura viene messa a conoscenza di tutti i soggetti interessati (gruppo di lavoro FSL, docenti, docenti tutor interni, referente FSL, RSPP, personale amministrativo, DSGA, alunni, soggetti ospitanti).

Entrata in vigore

La presente procedura entra in vigore a partire dalla sua pubblicazione tramite comunicazione del Dirigente Scolastico.

La presente procedura operativa potrà essere sottoposta a revisioni che ne potranno modificare i contenuti.

Motivo della revisione – modifiche all'organizzazione interna, modifiche della normativa, emergenza sanitaria.

Vercelli, 16 ottobre 2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Massara